

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

INDICE

Art. 1	<i>Applicazione del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Avvio della Mediazione</i>
Art. 3	<i>Luogo della Mediazione</i>
Art. 4	<i>Accordi tra organismi</i>
Art. 5	<i>Scelta e nomina del mediatore</i>
Art. 6	<i>Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore.</i>
Art. 7	<i>Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore</i>
Art. 8	<i>Presenza delle parti e loro rappresentanza</i>
Art. 9	<i>Conclusione della Mediazione</i>
Art. 10	<i>Accordo</i>
Art. 11	<i>Mancato accordo</i>
Art. 12	<i>Riservatezza</i>
Art. 13	<i>Indennità</i>
Art. 14	<i>Responsabilità dell'Organismo e del mediatore</i>
Art. 15	<i>Ruolo del mediatore in altri procedimenti</i>
Art. 16	<i>Diritto di accesso e trattamento dei dati personali</i>
Art. 17	<i>Interpretazione e applicazione delle norme</i>
Art. 18	<i>Entrata in vigore e modifiche al Regolamento</i>
Art. 19	<i>Legge applicabile</i>
	<i>Allegato I. Tabella delle indennità</i>
	<i>Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori</i>

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alle procedure di mediazione per fini conciliativi ("Mediazione") delle

controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, ivi comprese quelle demandate da un giudice e quelle previste per contratto.

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da eMediation di Edoardo Traverso & C. ("eMediation" ovvero "Organismo") in relazione a controversie nazionali, transfrontaliere ai sensi della Direttiva UE n. 52/2008 e internazionali.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro di eMediation, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo:
 - (a) compilando il form di avvio della procedura mediante collegamento al sito dell'Organismo (www.emediation.it - [concilia on line](#));
 - (b) depositando l'istanza di avvio predisposta dal suddetto Organismo presso una delle sedi accreditate;
 - (c) versando la somma prevista dalla tabella delle indennità dell'Organismo;
 - (d) la piattaforma telematica utilizzata dall'Organismo è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

2. Il valore della controversia deve essere indicato dalla parte istante nella domanda

- di Mediazione secondo i criteri di cui agli artt. da 10 a 17 del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000,00 euro e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. L'istanza deve contenere inoltre l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte, gli avvocati che le rappresentano, i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni, nonché l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.
 4. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito o su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito dell'istanza medesima.
 5. Le parti possono velocizzare l'avvio della procedura presentando la "istanza congiunta" di conciliazione.
 6. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura tramite e-mail e/o raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta certificata.
 7. L'Organismo invia la lettera di convocazione a mezzo raccomandata o posta certificata, senza dilazione, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicando contestualmente data, ora e luogo dell'incontro preliminare di programmazione unitamente al nome del mediatore incaricato.
 8. La procedura di Mediazione si considera avviata nel momento in cui la medesima viene protocollata dall'Organismo, previo pagamento delle spese di avvio dovute dalla parte istante.

9. Le parti hanno la facoltà di depositare eventuale documentazione a corredo delle loro istanze direttamente avanti al Mediatore nominato.
10. Il mediatore nel corso dell'incontro preliminare di programmazione, raccoglierà il consenso delle parti ai fini di poter procedere con la mediazione.
11. Le parti convocate dovranno tassativamente comunicare la propria decisione di aderire o meno alla procedura di mediazione entro e non oltre 7 giorni liberi antecedenti la data fissata per l'incontro preliminare di programmazione. Qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, la procedura si intenderà rifiutata.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo, ovvero presso le sue sedi accreditate presenti sul territorio.

In alternativa l'Organismo può stabilire lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

Il luogo del procedimento di mediazione può essere anche la sede di un altro organismo di mediazione accreditato, nei casi di cui all'art.4.

La mediazione può avvenire anche on line, nel contesto delle On Line Dispute Resolution (O.D.R.), attraverso l'uso del computer con collegamento internet a banda larga (ADSL) e una webcam oppure in teleconferenza.

L'intera procedura di mediazione può essere gestita in videoconferenza e/o teleconferenza direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi materialmente recare presso la sede dell'Organismo.

ART. 4 ACCORDI TRA ORGANISMI

L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per i singoli affari di mediazione.

ART. 5 NOMINA DEL MEDIATORE

- 1) Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di eMediation, consultabile sul sito www.emediation.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
- 2) Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di eMediation.
- 3) Nell'istanza di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.
- 4) Il Responsabile dell'Organismo, ritenuta la particolare natura e complessità della materia, può nominare più di un mediatore per il medesimo procedimento comunicandolo alle parti, con adeguata motivazione.
Ai sensi del DM 145/2011, l'Organismo si impegna a consentire gratuitamente il tirocinio assistito ai sensi dell'art. 4, comma 3 lett. b).
- 5) Organo preposto al conferimento dell'incarico è il Responsabile dell'Organismo.
- 6) Il mediatore incaricato può essere ricusato da una parte o da entrambe, se si ravvisa una sua incompatibilità o mancanza di indipendenza. La ricusazione deve essere motivata e l'Organismo, se ritiene valide -a suo insindacabile giudizio- le motivazioni addotte, provvede alla nomina di un nuovo mediatore.
- 7) La sostituzione del mediatore può avvenire anche durante lo svolgimento del procedimento, se vengono a crearsi situazioni di incompatibilità, mancanza di indipendenza o altri motivi – rilevati dalle parti o dal responsabile dell'Organismo – di carattere etico, deontologico o disciplinare. Della sostituzione è data sollecita comunicazione alle parti.

ART. 6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro preliminare di programmazione, è tenuto a sottoscrivere e consegnare alle parti una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Il mediatore ha l'obbligo di comunicare all'Organismo e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.
3. L'Organismo, in tali circostanze, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, lo sostituisce con un altro candidato.
4. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio;
5. Ai mediatori è fatto espresso divieto di percepire danaro a qualsiasi titolo direttamente dalle parti.
6. Sono cause di incompatibilità allo svolgimento del procedimento quelle previste dall'art 14 del decreto legislativo n.28/2010 e quelle previste dall'art 51 del Codice di Procedura Civile.
7. Il mediatore è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
8. Il mediatore non può assumere la funzione di Conciliatore quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
9. Il mediatore non può accettare la nomina se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
10. Il mediatore che sia stato richiesto di svolgere la funzione di Conciliatore deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di cui sopra comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.
11. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali

relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongono entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Il mediatore che viene designato deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione dei vari incontri. Il mediatore può verbalizzare il resoconto dei vari incontri a solo uso personale come promemoria per i successivi incontri, con il consenso delle parti. I verbali non hanno alcuna efficacia e non possono essere utilizzati all'esterno della procedura.
2. Il mediatore in sede di primo incontro deve valutare la rispondenza del valore indicato in sede di istanza dalle parti, con i criteri di cui al Codice di rito; in caso contrario, lo stesso deve sospendere la riunione invitando le parti ad integrare l'indennità, rinviando l'incontro alla prima data utile;
3. Sempre nello stesso primo incontro, il mediatore deve chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione. Deve poi invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di Mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente

concordato con le parti.

5. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
6. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 (spese processuali) del DL 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
7. La proposta di conciliazione non viene effettuata in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento. In tal caso il mediatore redige processo verbale in cui da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento indicando le eventuali motivazioni.

ART. 8 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Ciascuna parte deve partecipare sin dal primo incontro con l'assistenza dell'avvocato e fino al termine della procedura. La partecipazione alla procedura di mediazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi, e deve essere autorizzata espressamente dal mediatore.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia.

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
 - a) le parti hanno conciliato la controversia
 - b) non vi è la possibilità di conciliare la lite
 - c) sono decorsi 90 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore ed eMediation.

2. Il verbale che conclude il procedimento di mediazione è depositato presso la sede dell'Organismo e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono. L'originale rimane, comunque, presso la segreteria dell'Organismo.
3. Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio, che dovrà essere riconsegnata immediatamente al mediatore, che lo invierà al responsabile dell'Organismo per le incombenze di cui al D.M. 180/10.

ART. 10 ACCORDO

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse e dal mediatore. Ove tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti medesime e dal loro avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.

ART. 11 MANCATO ACCORDO

1. Il mediatore su richiesta di parte attesta per iscritto:
 - a) l'avvenuto avvio della Mediazione;
 - b) la mancata partecipazione alla Mediazione;
 - c) la conclusione della Mediazione.
3. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione della proposta.

4. Il verbale di mancato accordo e/o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

ART. 12 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni, in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione, sono riservate.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e chiunque presti il proprio servizio all'interno dell'Organismo non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prove riguardanti la mediazione, in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti - sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
 - a) opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
 - b) omissioni fatte dalla controparte;
 - c) la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
 - a) tutte le parti consentono a derogarvi
 - b) sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c) esiste un pericolo concreto di un pregiudizio e alla vita o alla salute di una persona;
 - d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

ART. 13 INDENNITA'

Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da versare all'Organismo, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, saranno corrisposte dalle parti, secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.

ART. 14 RESPONSABILITA' DI E-MEDIATION E DEL MEDIATORE

Ne' l'Organismo, ne' il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ART. 15 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale successivo alla procedura di Mediazione avente per oggetto la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

ART. 16 DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.
2. I dati raccolti dall'Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196, e successive modifiche.

ART. 17 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate dall'Organismo.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento con i suoi allegati è immediatamente in vigore. Il Regolamento da applicare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione dalla parte istante, o congiuntamente dalle parti in conflitto.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE

La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.